

CONVENZIONE OPERATIVA TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

IL DIPARTIMENTO DI FISICA "E.R. CAIANIELLO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, c.a.p.00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Direttore Generale del CNR, Dott. Massimiliano di Bitetto (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

il Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" con sede in Fisciano (SA), via Giovanni Paolo II, 132, c.a.p. 84084, rappresentato nella persona del Direttore Prof. Roberto Scarpa (di seguito denominato "DF"),
anche denominati congiuntamente "le Parti"

Visto il Decreto Legislativo nr. 213 del 31 Dicembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale 6 giugno 2003 n. 129;

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1 Maggio 2015;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con Provvedimento del Presidente n. 123 del 29 maggio 2015 prot. 36411, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale n. 123 del 29 maggio ed entrato in vigore il 01.06.2015:

Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 25034, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;

Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno, emanato il 12/6/2012;

Visto la Convenzione quadro stipulata in data 01/07/2015 tra il CNR e l'Università degli Studi di Salerno approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione;

Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 8 della Convenzione quadro;

Visto il Decreto del Presidente del CNR n. 5 prot.6923 del 27 gennaio 2010, relativo alla costituzione dell'Istituto SPIN (Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi) con sede in Genova, Corso Perrone n. 24;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento di Fisica "E. Caianiello" dell'Università degli Studi di Salerno;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Sede e responsabile

La sede secondaria di Salerno dell'Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi, d'ora in poi denominata SPIN-SA, è presso il Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" dell'Università degli Studi di Salerno, per le finalità e con le modalità previste dalla presente Convenzione.

Il Responsabile della sede secondaria di SPIN-SA, nominato dal Direttore dell'Istituto SPIN, è delegato alla gestione della sede stessa per quanto concerne le risorse umane, finanziarie e strumentali secondo i termini dell'apposito mandato. Il Responsabile opera nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del CNR e delle norme di funzionamento dell'Università di Salerno.

Art. 2

Oggetto e finalità

La sede secondaria di SPIN-SA e il DF collaboreranno nelle aree disciplinari indicate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, che potranno essere modificate e/o integrate nel corso di durata della presente Convenzione.

La Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, attueranno il progetto o i progetti di interesse comune, riportato/i nell'Allegato 1. Tali progetti potranno essere aggiornati nel corso di durata della presente convenzione, ovvero le Parti potranno stabilire ulteriori progetti in comune.

Art. 3

Impegni del Dipartimento

Il Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello", sulla base del comma 6 dell'art. 2 del proprio Regolamento, in base alla presente Convenzione, delibera l'associazione, attraverso le procedure previste dal regolamento stesso, del personale di SPIN-SA che svolge la propria attività lavorativa presso il DF (SPIN-SA/DF).

Il DF:

- a) ospita la Sede Secondaria di SPIN-SA, per tutta la durata della presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività istituzionali della stessa e di quelle in comune con il summenzionato Dipartimento;
- b) ospita la Sede Secondaria di SPIN-SA, negli spazi descritti nell'Allegato A, con i relativi arredi e servizi, ai soli fini dell'attività istituzionale di SPIN-SA, in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste. Ogni altra utilizzazione deve essere formalmente e preventivamente autorizzata dagli organi competenti dell'Università e del DF;

- c) favorisce ogni forma di collaborazione scientifica tra i suoi afferenti e il personale di SPIN-SA/DF, secondo le procedure usuali adottate in situazioni analoghe; può inoltre avvalersi di forme di collaborazione didattica, anche nelle attività di orientamento, con il personale di SPIN-SA/DF, secondo la normativa vigente;
- d) consente l'accesso al personale operante presso SPIN-SA, di cui all'Allegato 2. Successive variazioni e/o integrazioni saranno comunicate, dal Direttore dello SPIN-CNR, al Direttore del Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello, per l'approvazione;
- e) consente al CNR il diritto di rendicontare, nei limiti delle ore produttive annue e secondo modalità da concordare di volta in volta dal Direttore dell'Istituto SPIN e dal Direttore del DF, il tempo in ore, che il personale associato all'Istituto SPIN dedicherà alle attività di ricerca previste nel decreto di associazione e/o comprese nelle attività e progetti comuni di cui all'art. 1;
- f) consente al personale di SPIN-SA/DF di utilizzare tutti i servizi dipartimentali (fotocopiatrici, stampanti, acqua, gas, energia elettrica, rete informatica, riscaldamento, pulizia, vigilanza e telefono, utilizzo sale riunione) e tutto quanto non specificato funzionale alla loro attività di ricerca, compatibilmente con le attività del DF;
- g) consente al personale di SPIN di utilizzare le attrezzature scientifiche di proprietà totale o parziale del DF, previo accordo con i Responsabili delle attrezzature stesse;
- h) consente l'affidamento al personale di SPIN-SA/DF di deleghe e incarichi di responsabilità per la gestione di servizi o strutture di interesse comune;
- i) consente al personale di SPIN-SA/DF di apportare eventuali modifiche agli impianti e degli arredi, necessarie per garantire la loro migliore utilizzazione, solo dopo autorizzazione formale degli organi competenti dell'Università e del DF.
- l) consente, dopo l'approvazione della relativa richiesta nominativa, presentata dai Responsabili di Laboratorio o dal Responsabile di SPIN-SA, l'accesso temporaneo nei locali del DF di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti e ospiti temporanei impegnati in attività di ricerca presso SPIN-SA e associati al DF.

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi messi a disposizione restano a carico dei competenti uffici dell'Università di Salerno. Restano pure a carico dell'Università gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari ad assicurare, ai sensi della normativa in vigore, la sicurezza delle strutture e dei relativi impianti.

I membri del Dipartimento di Fisica, che si avvalgono delle attrezzature e dei servizi di SPIN-SA/ CNR, sono tenuti al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate da SPIN-SA in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Art. 4

Impegni del CNR

Il CNR si impegna:

- a) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, e per la parte di propria competenza, per quelle relative alle attività e progetti comuni;
- b) al rimborso al DF delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto di SPIN-SA, su presentazione dei documenti di spesa;
- c) al rimborso delle spese per l'uso delle fotocopiatrici e delle stampanti presso il Centro stampa del Dipartimento, sulla base del consumo effettuato;
- d) a corrispondere al DF una cifra non inferiore a € 6.000,00 (seimila/00), concordata annualmente, quale rimborso forfettario per l'uso dei servizi indicati nell'articolo 3, comma g (escluse le spese di cui ai commi b e c del presente articolo);

L'Istituto SPIN si impegna:

- a) a far operare nel suo ambito professori, ricercatori, assegnisti, borsisti e dottorandi del DF per lo svolgimento dei programmi di ricerca secondo i termini del disciplinare di cui al Provvedimento del Presidente CNR n. 006 prot. 628 del 2 febbraio 2007 e s.m.i., e a consentire l'affidamento a loro di incarichi di responsabilità;
- b) a consentire l'associazione a programmi specifici, stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto, di professori e di ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma; I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Salerno per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche. La partecipazione è disposta dal Direttore di Dipartimento dell'Università degli Studi di Salerno, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione del Direttore di Istituto.
- c) Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università degli Studi di Salerno, in materie pertinenti all'attività svolta, nonché assumere incarichi di direzione di centri di ricerca presso l'Università per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR.
- d) a consentire al personale del DF, nonché a laureandi, dottorandi e borsisti, l'utilizzo delle attrezzature di proprietà totale o parziale di SPIN-SA, previo accordo con i Responsabili delle attrezzature stesse;
- e) a provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria delle proprie attrezzature.

I dipendenti di SPIN-SA di cui all'articolo 3, comma a, che si avvalgono delle attrezzature e dei servizi del Dipartimento sono tenuti al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate dall'Ateneo

di Salerno e dal Dipartimento di Fisica in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Art. 5

Impegni del DF e del CNR

L'Istituto SPIN e il DF dell'Università di Salerno, nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato paritetico misto di cui all'art. 7 della Convenzione Quadro, ai fini dell'espletamento dei compiti del Comitato medesimo, i progetti comuni indicati nel presente atto e le altre attività previste nel medesimo, nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, una relazione scientifica di attività in merito alle iniziative realizzate.

Art. 6

Sicurezza sul lavoro

Le Parti sono obbligate ad intraprendere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare di quanto disposto dal "Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro" e dall'equivalente regolamento CNR.

In particolare, il Datore di lavoro del personale di SPIN-SA, sulla base delle attività svolte nel Dipartimento, concorre alla stesura del documento di valutazione dei rischi DVR e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori dipendenti di SPIN-SA o equiparati, ed i membri del Dipartimento, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti ecc., devono attenersi in materia alle norme e regolamenti dell'Ateneo e del CNR. Ai dipendenti o equiparati di ciascuna delle Parti vengono forniti dalla struttura ospitante (come da convenzione quadro CNR-UNISA del 1/07/2015 art. 9 comma 3) i dispositivi di protezione individuale idonei ed adeguati alle attività da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale del DF e del personale di SPIN-SA è assicurata dai rispettivi medici competenti. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti e per i rischi derivanti da attività connesse all'utilizzo di alti campi magnetici, è assicurata dal DF per tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso i locali del Dipartimento destinati ad attività comuni.

Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Università di Salerno per quanto concerne le strutture. L'Istituto SPIN ed il Dipartimento garantiscono la sicurezza antincendio delle proprie attrezzature e si attengono alle disposizioni in materia antincendio ed

evacuazione messe a punto dall'Università. I dipendenti del CNR si atterranno alle disposizioni di emergenza (antincendio, pronto soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) della struttura ospitante (come da convenzione quadro CNR-UNISA del 1/07/2015 art. 9 comma 4).

Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione i due datori di lavoro o i loro delegati, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i responsabili dei laboratori, di cui all'art. 5 del D. I. n.363/98, che potranno essere sia docenti o ricercatori afferenti al DF sia dipendenti SPIN-SA.

I responsabili dei laboratori, indipendentemente dalla loro affiliazione, si conformeranno alle disposizioni di cui al D. I. n.363/98. I Responsabili delle attività di ricerca collaboreranno con entrambi i Direttori o i loro delegati, partecipando alla stesura del documento di valutazione dei rischi ed alla elaborazione del documento di sicurezza, informandoli preventivamente dei rischi connessi all'attività di ricerca e comunicando i nominativi dei lavoratori coinvolti nelle attività medesime.

SPIN-SA non può, senza l'autorizzazione formale e preventiva del Direttore del DF, introdurre nei locali del DF stesso sorgenti di radiazione, attrezzature radiogene o attrezzature che generano alti campi magnetici o rischi di altra natura.

Entrambe le parti si faranno carico, per quanto di loro competenza, dello smaltimento dei rifiuti speciali secondo le normative di legge in vigore.

Art. 7

Copertura assicurativa

Il CNR (per SPIN-SA) e l'Università (per il DF) sono responsabili della conformità alle normative di sicurezza vigenti delle macchine, delle attrezzature, dei prototipi o altre strumentazioni, ciascuno per la parte di cui sono proprietari, messi a disposizione per l'utilizzo nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Il CNR garantisce la copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione contro gli infortuni e per responsabilità civile presso terzi, come stabilito dalle condizioni generali espresse dalle polizze assicurative vigenti su infortuni e su responsabilità civile del CNR.

Art. 8

Divulgazione e utilizzazione dei risultati

a) Le parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

b) I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

c) Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 9

Riservatezza - Proprietà intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 11

Decorrenza e durata

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula e resta in vigore fino alla scadenza della Convenzione quadro alla quale si riferisce. La Convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto tra le Parti fino all'entrata in vigore del nuovo accordo quadro.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 12

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via di conciliazione.

In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Salerno.

Art. 13

Modifiche

Qualora nel corso della durata della Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della stessa o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo.

Eventuali variazioni degli allegati dovranno essere concordate tra i Direttori, e preventivamente approvate dal Consiglio del DF.

Art. 14

Beni

In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà dei CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o ceduti all'Università; i beni inventariabili di proprietà dell'Università di Salerno potranno essere ritirati dall'Università stessa ovvero dati in comodato o ceduti al CNR.

Art. 15

Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione quadro, nonché alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

In particolare si rinvia a quanto contenuto negli articoli 6 e 8 della Convenzione quadro, sia per quanto concerne la mobilità dei ricercatori e tecnologi CNR, sia per quanto concerne i dottorati di ricerca.

Art. 16
Registrazione

La presente Convenzione, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e s.m.i. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti:

per il CNR, Il Direttore Generale del CNR, Dott. Massimiliano Di Bitetto

Roma,

per il DF, il Direttore del Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello"

dell'Università degli Studi di Salerno

Prof. Roberto Scarpa

Salerno,

ALLEGATO 1

AREE DISCIPLINARI

1. ricerca nella Fisica della Materia, e in particolare nell'ambito della Superconduttività, dei Materiali Innovativi e dei Dispositivi;
2. prestazioni tecnologiche e consulenze verso soggetti terzi;
3. valorizzazione e protezione dei risultati della ricerca, trasferimento di conoscenze e tecnologie verso il mondo produttivo e dei servizi;
4. formazione, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tesi della laurea triennale e di quella magistrale e dei dottorati di ricerca;
5. attività di orientamento e divulgazione scientifica.

ALLEGATO 2

PERSONALE COINVOLTO

Cirillo Carla	Ricercatore
Cuoco Mario	Ricercatore
Fittipaldi Rosalba	Ricercatore
Gentile Paola	Tecnologo
Giubileo Filippo	Ricercatore
Grimaldi Gaia	Ricercatore
Martucciello Nadia	Ricercatore
Orgiani Pasquale	Ricercatore
Vecchione Antonio	Ricercatore
Abate Salvatore	Tecnico
Nunziata Immacolata	Tecnico
Loffredo Antonia	Amministrativo
Sacco Rosalia	Amministrativo

ALLEGATO A

Tabella riepilogativa degli spazi utilizzati da SPIN-SA

Edificio: STECCA 8 e 9

Piano: 4 - Stanza: FSTEC-09P0415 (Amministrazione SPIN)

Piano: 3 - Stanze: FSTEC-08P03012 (Grimaldi - Martucciello)

FSTEC-09P03018 (Cuoco - Vecchione)

FSTEC-08P03001 (Gentile da condividere con personale DF)

FSTEC-08P03002 (Giubileo da condividere con personale DF)

FSTEC-08P03003 (Cirillo - Fittipaldi)

Piano: 1 - Laboratorio: 21 – FSTEC – 09P01021

Piano: 0 - Laboratori: 1,2,3,4,12,13,14,15 (vedi pianta laboratori)

Laboratorio FSTEC-09PTE057 – Clean Room

Laboratorio FSTEC-09PTE017 (Abate)


Laboratorio FSTEC-09PTE005 (Nunziata)


CORPI ESTERNI:

1) Laboratorio alti campi magnetici (Master Lab) - FLQ_ELIO PTE002- PTE003- PTE004;

2) Laboratorio Nafassy – FNAFASSY PTE001- PTE002- PTE003- PTE004- PTE005- PTE006- PTE007- PTE008

STECCA 8-9 - PIANTA PRIMO LIVELLO





Laboratorio alti campi magnetici (Master Lab) - FLQ_ELIO

Collocazione lab. Nafassy

